

Codice A1715A

D.D. 10 giugno 2025, n. 466

Articolo 21-quinquies Legge 241/1990 e s.m.i.. Azienda Agri-Turistico-Venatoria (AATV) denominata "Solonghello" (AL). Revoca del provvedimento n. 293/A1715A/2025 del 31 marzo 2025 di rigetto dell'istanza di rinnovo della Concessione dell'azienda e della zona di addestramento allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo, di tipo C. Nuove disposizioni.



ATTO DD 466/A1715A/2025

DEL 10/06/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Articolo 21-quinquies Legge 241/1990 e s.m.i.. Azienda Agri-Turistico-Venatoria (AATV) denominata “Solonghello” (AL). Revoca del provvedimento n. 293/A1715A/2025 del 31 marzo 2025 di rigetto dell’istanza di rinnovo della Concessione dell’azienda e della zona di addestramento allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo, di tipo C. Nuove disposizioni.

Visti e Viste:

l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 8.03.2004 e s.m.i., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la D.G.R. 28 luglio 2020, n. 18-1757 avente ad oggetto: “L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all’interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la determinazione dirigenziale n. 769 del 27.11.2015 con la quale è stata autorizzata l'istituzione dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Solonghello" di ettari 376.38.00, ricadente nei comuni di Solonghello, Mombello M.to e Pontestura, zona faunistica della Provincia di Alessandria, per l'area delimitata nella planimetria agli atti, a favore del Signor Marziano GUARNERO, fino al 31.01.2025;

la determinazione dirigenziale n. 52 del 04.02.2016 con la quale è stata autorizzata, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "Solonghello", zona faunistica della Provincia di Alessandria, l'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie starna, quaglia e fagiano, individuata nella cartografia agli atti del Settore ed avente una superficie di ettari 112.50.00 fino al 31.01.2025, data di scadenza della concessione;

la determinazione dirigenziale n. 272 del 27/04.2016 con la quale:

- è stata autorizzata la riduzione della superficie aziendale di ettari 8.03.40 dell'azienda agri-turistico-venatoria "Solonghello" nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, di terreni situati nel Comune di Solonghello e individuati al Foglio 5 - Mappali 62 e 263, *omissis*, risultante una superficie complessiva dell'azienda di ettari 368.34.60;
- è stata autorizzata l'esclusione dal comprensorio aziendale dei terreni situati nel Comune di Mombello e individuati al Foglio 21 – Mappali 161, 222, 224, 251 di proprietà della *omissis*, recintati e comunque non utilizzabili a fini venatori, situati in posizione perimetrale;
- è stata autorizzata la riduzione di ettari 10.85.00 della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C di ettari 112.50, per una superficie risultante di ettari 101.65.00, il tutto per l'area delimitata nella planimetria agli atti;

la determinazione dirigenziale 093/A1715A/2023 del 04.12.2023 con la quale:

- è stata rettificata, come da allegata planimetria, la superficie dell'AATV Solonghello da ettari 368,3460 come approvati con la determinazione dirigenziale del 27/11/2015 n. 0769 a ettari 385,8280 di cui ettari 365,9866 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale a partire dal 2024;
- è stata rettificata le superfici della zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia con i valori ricalcolati a seguito della loro digitalizzazione nel modo seguente: la ZAC denominata 1 da ettari 101,65 a ettari 122,8727;

la determinazione dirigenziale n. 293/A1715A/2025 del 31 marzo 2025 che ha disposto di rigettare l'istanza di rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Solonghello" e della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia e conseguentemente di revocare, per le motivazioni sopracitate, la Concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Solonghello";

l'istanza del Sig. Guarnero Marziano pervenuta in data 04 giugno 2025 prot. n. 12787 con la quale richiede di revocare il provvedimento n. 293/A1715A/2025 del 31 marzo 2025 di mancato accoglimento del rinnovo della concessione, per le seguenti motivazioni:

- integrale pagamento della tassa di concessione regionale per gli anni 2022, 2023 e 2024; per l'anno 2025 come da deliberazione della Giunta regionale n. 14-742 del 31 gennaio 2025, il pagamento verrà effettuato entro novembre 2025;
- per gli atti di accertamento relativi ai periodi precedenti "provvederà" a richiedere all'Ente di riscossione Soris la relativa rateizzazione.

Dato atto della documentazione allegata alla citata istanza agli atti del Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura.

Richiamato l'articolo 21-quinquies, l. n. 241 del 1990 che prescrive: *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo”*.

Considerato che, a seguito di istruttoria specifica del Settore, risultano i pagamenti della tassa di concessione regionale per le annualità 2022, 2023 e 2024 e che per la tassa di concessione regionale per l'annualità 2025 l'azienda agri-turistico-venatoria denominata “Solonghello” gode della proroga concessa con la DGR n. 14-742 del 31 gennaio 2025 in quanto ricadente in zona di restrizione da Peste Suina Africana (PSA);

considerato, altresì che la richiesta del Sig. Guarnero Marziano è pervenuta entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica del provvedimento regionale termine entro il quale al concessionario, ai sensi della DGR n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., è fatto obbligo di rimuovere le tabelle dell'azienda e che, quindi non si ravvisano soggetti pregiudicati da un eventuale accoglimento di un provvedimento reso ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990.

Ritenuto pertanto, alla luce delle intervenute modifiche di fatto che hanno originato il provvedimento di mancato accoglimento dell'istanza di concessione e conseguente revoca della stessa, di applicare quanto previsto dall'art. 21-quinquies, l. n. 241 del 1990 ricorrendone i presupposti legittimanti, anche alla luce di recenti orientamenti giurisprudenziali (Cons. Stato Sez. VI, 17/04/2024 n. 3498; Cons. Stato Sez. V, 20/12/2024 n. 10265) e conseguentemente:

- revocare la determinazione dirigenziale n. 293/A1715A/2025 del 31 marzo 2025;
- accogliere parzialmente l'istanza presentata dal Concessionario in data 16/10/2024 n. Prot. 24418, relativa al rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria “Solonghello” e della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, rinnovandole entrambi fino al 31 gennaio 2026 con prescrizioni vincolanti indicati nel dispositivo.

Visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R. n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. (“Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla -gestione delle aziende faunistico-venatorie -AFV- e delle aziende agri-turistico-venatorie -AATV-);

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la DGR 31 gennaio 2025, n. 11-739 recante *“Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 della Regione Piemonte*;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2024 n. 8- 8111;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

- di revocare, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, la determinazione dirigenziale n. 293/A1715A/2025 del 31 marzo 2025;

- di accogliere parzialmente l'istanza del concessionario relativa al rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Solonghello" e della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, rinnovandole fino al 31 gennaio 2026;

- di stabilire che, ai fini dei successivi rinnovi, il concessionario è tenuto entro il 30 novembre 2025 a presentare al Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura il pagamento della tassa di concessione regionale per l'annualità 2025 e un piano di rateizzazione inerente gli accertamenti relativi agli anni pregressi notificati dalla SORIS;

- di procedere alla corretta tabellazione dell'azienda e della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia.

Il Settore regionale "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii..

La mancata osservanza anche di una sola delle prescrizioni sopra riportate comporterà la revoca definitiva della concessione.

La presente determinazione verrà notificata al Concessionario, alla Provincia di Alessandria, all'A.T.C. competente per territorio e al Settore Politiche fiscali e Contenzioso amministrativo.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto